

Spettabile  
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

Spettabile  
Ministero della cultura  
Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio  
Servizio V - Tutela del paesaggio  
[dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

Oggetto: **[Id: 10603]** Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al Progetto di un impianto eolico da 54 MW composto da n. 9 aerogeneratori ricadenti nei comuni di Ripabottoni, Sant'Elia a Pianisi e Monacilioni in provincia di Campobasso con relative opere ed infrastrutture.

**Controdeduzioni alle osservazioni del legale rappresentante di Erg Wind Investment S.r.l. Prot. MASE-2024-0011831 del 22/01/2024**

La società EN.IT S.r.L.con sede legale in Verona (VR) Via Locatelli,1 – P.IVA 04642500237 nella persona del rappresentante legale Salvatore Maria Caputo con la presente comunica quanto segue.

La società Erg Wind dichiara che *“...gli autorizzandi aerogeneratori nn 7 e 8 oggetto di valutazione, si trovano ad una distanza di 5,6 e 5,2 D rispettivamente dall'aerogeneratore “MN01” costituente il Parco Eolico....”*.

**Sul mancato rispetto delle interdistanze minime previsto dalla normativa vigente.**

Le misure compensative proposte dalle Linee Guida del Ministero del 10 settembre 2010 di cui al capitolo n. 3 comma n. 3.2 di seguito riportato:


*3.2. Misure di mitigazione. Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione: n) una mitigazione dell'impatto sul paesaggio può essere ottenuta con il criterio di assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento;*

**sono da intendersi come possibili misure mitigative e non prescrittive per legge, infatti le stesse sono Linee Guida.**


La scrivente ha dunque rispettato le distanze sopra riportate, utilizzando la distanza di 3-5 diametri dell'aerogeneratore di progetto giungendo ad ottenere una distanza di 450 metri perpendicolarmente alla direzione del vento prevalente e 750 metri parallelamente alla direzione prevalente del vento e scongiurando "l'effetto selva".

Pertanto, come dichiarato nelle osservazioni dalla stessa società Erg gli aerogeneratori considerati interferenti si trovano ad un diametro maggiore, (5,2 e 5,6 Diametri), rispetto a quanto previsto della normativa vigente, quindi **non interferenti** e pertanto compatibili, **non sussistendo** alcun rischio concreto di danneggiamenti dei componenti dell'aerogeneratore e perdite di produzione significative per l'impianto della Società Erg come invece è stato paventato.

La stessa società, in seguito, dichiara di aver già ottenuto parere positivo al Repowering dell'attuale parco ma il layout inserito non riguarda il progetto che verrà realizzato.



*Distanze degli aerogeneratori (di progetto) della società EN:IT con l'aerogeneratore di Erg Wind 4 (oggi Erg Wind Energy) esistente*



*Distanze degli aerogeneratori (di progetto) della società EN:IT con l'aerogeneratore di Erg Wind Energy (di progetto)*

Dalla documentazione depositata per la compatibilità ambientale su cui è stato espresso parere, si evince che proprio la pala MN01 verrà dismessa, come anche tutte le altre pale dichiarate MN02, MN03, MN05, MN06, MN07, MN08, MN09, e MN16 per tal motivo si ribadisce che sia le distanze con l'attuale parco ancora in esercizio, che con il nuovo layout, oggetto di potenziamento, aumenterebbero; pertanto, le temute perdite di produzione non trovano riscontro.

Tanto si doveva e per quanto sopra espresso  
Si trasmette

Il legale rappresentante

**SALVATORE MARIA CAPUTO**

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)